

N.

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Provincia di Sassari

**Concessione amministrativa di area di proprietà comunale per
installazione palo/traliccio per telecomunicazioni**

Art. 1 – Oggetto - Il Comune di Tempio Pausania (Cod. Fisc. e Partita IVA 00253250906) in persona dell'Arch. Giancarmelo Serra, nato a Torino il 09.08.1960, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio ai sensi del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e giusto decreto sindacale n. 12 del 19.4.2016, di seguito nel presente atto denominato “Comune”

concede a

....., con sede a, in via n. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese della CCIAA di, nella persona di, nato a il e residente a, codice fiscale: il quale dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Rappresentante Legale della suddetta, e pertanto in nome, per conto e nell'interesse della medesima, di seguito nel presente atto denominato “Concessionario”

l'area di circa mq. 79,00, ubicata tra via Quarto ed il cimitero comunale di via Torino, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, NCT foglio 173 mappale 1688 (parte) indicata nella planimetria allegata al presente atto da destinarsi per la realizzazione e gestione di sito attrezzato multi-operatore e multiservizio idoneo ad ospitare antenne ed apparati di più operatori di

telecomunicazioni.

L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noti al concessionario e ritenuti idonei all'uso.

Art. 2 – Durata e canone - La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabile per il medesimo periodo, e avrà decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento SUAPE per la realizzazione del manufatto.

Il Comune riconosce espressamente al concessionario la facoltà di recedere dalla concessione dandone preavviso mediante PEC almeno 6 mesi prima. Il Comune si riserva la possibilità di revoca della presente concessione con comunicazione da effettuarsi almeno sei mesi prima.

Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso per la perdita dell'avviamento commerciale.

Il corrispettivo della concessione viene convenuto in €. (euro/...) annui, oltre all'IVA di legge, da corrisponderci, per il primo anno, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento SUAPE sopra indicato, e per gli anni successivi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Per l'anno 2020, il canone annuo ammonta a € (in proporzione al numero dei mesi di concessione decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento SUAPE suindicata)

Il Comune rilascerà, a pagamento avvenuto, apposita fattura. A partire dal 2° anno, il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale del 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertate dall'ISTAT.

Oltre al canone suindicato sarà dovuto un canone per ogni antenna ospitata

non inferiore a € annui oltre all'IVA di legge, se dovuta, da aggiornare annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT (75% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Tale canone dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati dalla scadenza suddetta fino alla data di effettivo pagamento.

Agli effetti di legge, il valore del presente contratto risulta quindi di euro/00.

A specifica garanzia dei canoni dovuti, il concessionario ha costituito apposita polizza fideiussoria, a titolo di cauzione, rilasciata dalla Banca in data (atto) di €., valida fino al e prorogabile di anno in anno. Detta somma verrà incamerata dal Comune nel caso di inadempienza da parte del concessionario.

Art. 3 – Condizioni di utilizzo, manutenzione e destinazione – L'area oggetto della presente concessione potrà essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione e gestione di sito attrezzato multi-operatore e multiservizio idoneo ad ospitare antenne ed apparati di più operatori di telecomunicazioni.

La concessione avrà carattere strettamente personale e non può essere ceduta o trasmessa a terzi.

L'ospitalità di antenne e similari deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Tutte le spese di contratto, di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi allacci alla rete elettrica), pulizia e recinzione dell'area sono a carico del concessionario.

Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri:

a) la gestione dell'intera area affidata deve essere svolta garantendo la perfetta funzionalità e la sicurezza della struttura e la qualità dei servizi erogati

b) la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni comprese le pertinenze dell'area concessa

c) La manutenzione ordinaria dell'area oggetto della concessione

d) tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività

h) il pagamento delle imposte e delle spese relative e conseguenti al contratto di concessione in uso, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione del contratto, nonché quelle per l'esercizio delle attività (ad esempio, la TARI).

Per la realizzazione delle opere si applica quanto disposto dal D. Lgs. 259/2003 e successive modifiche.

Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza del buon padre di famiglia l'area che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione, obbligandosi altresì a restituirla al Comune alla scadenza della concessione, nelle condizioni in cui è stata consegnata.

È a carico del Concessionario ogni e qualunque intervento di somma urgenza, eventualmente anche a carattere provvisorio, al fine di assicurare la piena sicurezza del manufatto. Negli altri casi è obbligo del concessionario dare immediata comunicazione al Comune per l'eventuale intervento.

Art. 4 – Responsabilità - Il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi, ed in particolare agli utenti della struttura, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, i

dipendenti del Concessionario che operano presso l'area di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso le strutture. Il Concessionario solleva altresì il Comune da qualunque responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi a cose o animali.

Il Concessionario solleva altresì il Comune da qualunque responsabilità per mancate acquisizioni di permessi, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti comunque denominati non di competenza specifica del Comune medesimo.

Per tutta la durata del presente contratto il Concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni realizzati anche tenendo conto di sistemi di allarme che potranno venire installati, successivamente, a cura del Concessionario, liberando il Comune, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Comune prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 1.000.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione di quanto previsto dall'art. 1 della presente concessione.

Art. 5 – Divieto di subconcessione - E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

E' fatto quindi espresso divieto al concessionario di affidare a terzi la gestione dell'attività.

L'ospitalità di antenne e similari deve essere preventivamente comunicata al Comune e per l'installazione delle medesime dovrà essere ottenuto il relativo provvedimento SUAPE. Dalla data di rilascio di tale provvedimento decorre per il concessionario l'obbligo di corresponsione al Comune del relativo

canone .

Art. 6 – Penali, risoluzione anticipata e revoca - Il Comune può revocare la concessione per motivate ragioni di ordine pubblico, nonché per inadempimento agli obblighi previsti nel contratto di concessione e sopra descritti.

Inoltre, è causa di revoca l'incuria, la negligenza o l'inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture

La revoca comporta l'incameramento del deposito cauzionale.

Costituirà giusta causa di revoca anche la concessione a terzi della concessione e la violazione di sub concessione.

Qualora una o più delle obbligazioni poste a carico del concessionario non sia adempiuta secondo le modalità riportate nella presente concessione, il Comune può disporre a carico del concessionario medesimo il pagamento di una penale in una misura variabile – stabilita tra un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) in ragione della gravità dell'inadempimento, sulla base della constatazione del fatto e previa instaurazione del contraddittorio con il concessionario da effettuarsi mediante PEC. Nel caso di applicazione di 3 (tre) penali in anno, il Comune procede a revoca la concessione.

Il Comune può attivare il procedimento della risoluzione della concessione per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Comune può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Comune assegna al concessionario un termine congruo, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento

delle attività imposte; in caso di accertamento negativo, la concessione sarà revocata con conseguente incameramento della cauzione di cui al precedente art. 2 e fatti salvi gli eventuali danni che l'Amministrazione dovesse subire.

In tutti i casi di revoca della concessione, il concessionario dovrà sgomberare l'area entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca. Decorso il termine il Comune può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.

Art. 7 – Controversie - Per ogni eventuale controversia relativa al presente accordo, è competente in via esclusiva il Tar Sardegna, e le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Art. 8 – Spese - Sono a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse nascenti dalla presente concessione, comprese quelle di eventuale registrazione. La presente concessione riguarda operazioni soggette ad I.V.A. e sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 9 – Domicili contrattuali - A tutti gli effetti della presente concessione, le parti eleggono domicilio in:

Il Comune: P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania

Il concessionario:

L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte della ditta di n. ... contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00 che riportano i seguenti numeri identificativi:,,,, nonché n. ... contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 1,00 che riportano i seguenti numeri identificativi:,, e la successiva apposizione della stessa sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservati agli atti dell'Ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto in data

Per il Comune: Il Dirigente de Settore dei servizi al patrimonio e territorio
Arch. Giancarmelo Serra, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD), verificata con esito positivo ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M.
22/02/2013

Per accettazione espressa di tutte le condizioni, nessuna esclusa, della presente
concessione amministrativa, per il Concessionario,
mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata con
esito positivo ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013